

Da: Studio legale Damonte <segreteria@studiodamonte.it>

A: Ordine Architetti di Genova <info@archigenova.it>

Oggetto: R: I: LETTERA DI RICHIESTA DI CONSULENZA VALUTAZIONE E RISOLUZONE DI PROBLEMATICA CONNESSA AL MANCATO RICONOSCIMENTO VALIDITA' FIRMA DIGITALE

Gentilissimi,

con riguardo al quesito relativo al problema della scadenza della certificazione legata alla firma digitale, osservo quanto segue.

Occorre anzitutto premettere che tale questione costituisce un tema attuale assai delicato e “in evoluzione” che riguarda molti professionisti che utilizzano ormai da tempo lo strumento della firma digitale per sottoscrivere gli atti e/o documenti che redigono.

Come noto, per “Firma Digitale” si intende, ai sensi dell’art. 1 lett. s) del Codice dell’Amministrazione digitale *“un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”*.

Tale strumento consente di soddisfare il requisito della forma scritta previsto dall’art. 2702 del Codice Civile e la conseguente opponibilità a terzi.

Tuttavia la validità della firma digitale è circoscritta all’arco temporale di validità della certificazione cui è legata. Di conseguenza capita che, come da Voi evidenziato, alcuni atti *illo tempore* firmati validamente risultino successivamente non più validi poiché legati ad un certificato nel frattempo scaduto.

A tal riguardo, l’art. 24, comma 4 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale prevede che *“L’apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione”*.

In tale contesto è di fondamentale importanza l’utilizzo di un riferimento temporale opponibile a terzi che attesti l’esistenza del documento digitale, nella sua forma e contenuto, in dato momento temporale certo.

Sul punto, l’art. 41 del DPCM 22/02/2013 ha individuato alcuni meccanismi tali da dimostrare e certificare un riferimento temporale del documento per l’opposizione a terzi. In particolare *“Costituiscono inoltre validazione temporale: a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo di cui all’art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272; b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti, ad*

opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione; c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del Codice; d) il riferimento temporale ottenuto attraverso l'utilizzo della marcatura postale elettronica ai sensi dell'art. 14, comma 1, punto 1.4 della Convenzione postale universale”.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre, a mio avviso, che ai fini dell'opponibilità a terzi, gli atti che recano firma digitale siano supportati altresì da un riferimento temporale valido e certo di uno di quelli sopra indicati.

In particolare, con riguardo alla marcatura temporale (art. 41, comma 4, lett. d), si segnala che tale strumento garantisce un arco temporale di 20 anni da quando viene apposta (e, dunque, supererebbe il termine di validità decennale dell'APE); il che fornisce maggiore assicurazione sulla opponibilità a terzi del documento sottoscritto.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento ove dovesse occorrere.
Con i miei migliori saluti.

Avv. Roberto Damonte

Studio Legale Damonte
Via Corsica, 10/4
16128 Genova
Tel. 010.5701414
Fax 010.541355
Sito web: www.studiodynamonte.it